

Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

(Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 02.07.2007)

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni)

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 nella l.r. 40/2001

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 nella l.r. 40/2001

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 40/2001

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 40/2001

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 6 quater nella l.r. 40/2001

Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 40/2001

Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 40/2001

Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2001

Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2001

Art. 11 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2001

Art. 12 - Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 40/2001

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 40/2001

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 - Abrogazioni

Art. 1

Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni)

omissis (1)

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 2 nella l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 nella l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 6 quater nella l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 11 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 12 - Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 40/2001

omissis (1)

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11 ter della l.r. 40/2001, come inserito dall'articolo 13 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225 (Programma di riordino territoriale), e le disposizioni di attuazione adottate dalla Giunta regionale, nonché, per quanto necessario all'attuazione della presente legge in detta fase transitoria, anche ai fini della partecipazione della Regione Toscana al riparto delle risorse trasferite dallo Stato per il sostegno delle gestioni associate, le previsioni dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, cessano di avere efficacia:

- a) le disposizioni delle parti prima, seconda, terza e quarta della del. c.r 225/2003;
- b) le disposizioni dell'allegato C alla del. c.r 225/2003.

3. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 sostituiscono la disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), anche agli effetti delle leggi e dei provvedimenti regionali che ad essa rinviano. Resta ferma l'efficacia dell'allegato B alla del. c.r 225/2003, salvi gli effetti dell'articolo 6 della l.r. 40/2001, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

4. Il regolamento di cui al comma 1 indica le disposizioni della del. c.r 225/2003 che continuano ad essere efficaci per i procedimenti non conclusi.

5. Gli enti beneficiari dei contributi non sono comunque tenuti, nell'anno 2007, alla presentazione della relazione intermedia sulla loro utilizzazione, prevista dalla del. c.r 225/2003, e dai provvedimenti attuativi adottati dalla Giunta regionale.

Art. 15 - Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 5 dell'articolo 5 bis della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66 (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche");
- b) il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 agosto 2001, n. 40.